



# Decreto sostegni bis

Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73

# Indennità ai lavoratori del turismo e dello spettacolo

## Art. 42, Comma 1)

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di € 2.400, di cui all'art. 10 del d.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla legge 69/2021,

E' erogata una tantum una ulteriore indennità

Pari a euro 1.600

Senza necessità di presentare domanda

# Indennità ai lavoratori del turismo e dello spettacolo

## Art. 42, comma 2)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo,

Non titolari di pensione

Non titolari di rapporto di lavoro dipendente

Non titolari di naspi

**È erogata una tantum una indennità pari a euro 1.600**

**Previa presentazione di domanda all'Inps entro il 31/07/2021**

## Indennità ai lavoratori del turismo e dello spettacolo

### Art. 42, comma 3), lettera a)

Ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi dal turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo

- Non titolari di pensione
- Non titolari di rapporto di lavoro dipendente, ad esclusione del contratto intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità

**È erogata una tantum una indennità pari a euro 1.600**

**Previa presentazione di domanda all'Inps entro il 31/07/2021**

## **Indennità ai lavoratori del turismo e dello spettacolo**

### **Art. 42, comma 3), lettera b)**

Ai lavoratori intermittenti e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 01/01/2019-26/05/2021

- Non titolari di pensione
- Non titolari di rapporto di lavoro dipendente, ad esclusione del contratto intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità

**È erogata una tantum una indennità pari a euro 1.600  
Previa presentazione di domanda all'Inps entro il 31/07/2021**

# Indennità ai lavoratori del turismo e dello spettacolo

## Art. 42, comma 3), lettera c)

Ai lavoratori autonomi, privi di partita iva, iscritti alla gestione separata Inps,

- Non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
- Che non abbiano in essere contratti di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 del codice civile

**È erogata una tantum una indennità pari a euro 1.600**

**Previa presentazione di domanda all'Inps entro il 31/07/2021**

# Indennità ai lavoratori del turismo e dello spettacolo

## Art. 42, comma 5)

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo, in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- Titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021
- Titolari nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate
- Non titolari di pensione
- Non titolari di rapporto di lavoro dipendente

**È erogata una tantum una indennità pari a euro 1.600**  
**Previa presentazione di domanda all'Inps entro il 31/07/2021**

# Indennità ai lavoratori del turismo e dello spettacolo

## Art. 42, comma 6)

Ai lavoratori dello spettacolo

- Con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 01/01/2019 al 26/05/2021, con reddito riferito all'anno 2019 inferiore a 75.000 euro
- Non titolari di pensione
- Non titolari di rapporto di lavoro dipendente, ad esclusione del contratto intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità

**È erogata una tantum una indennità pari a euro 1.600**

**Previa presentazione di domanda all'Inps entro il 31/07/2021**



## Indennità ai lavoratori del turismo e dello spettacolo

### Art. 42, comma 6)

Ai lavoratori dello spettacolo

- Con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 01/01/2019 al 26/05/2021, con reddito riferito all'anno 2019 inferiore a 35.000 euro
- Non titolari di pensione
- Non titolari di rapporto di lavoro dipendente, ad esclusione del contratto intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità

**È erogata una tantum una indennità pari a euro 1.600**

**Previa presentazione di domanda all'Inps entro il 31/07/2021**

## Indennità ai lavoratori del turismo e dello spettacolo

Le varie indennità:

- Non sono tra loro cumulabili
- Non concorrono alla formazione del reddito

## Disposizioni in materia di NASpl

### **Art. 16 decreto legge n. 41/2021 convertito con legge 21 maggio 2021 n. 69**

Per le prestazioni di disoccupazione naspi, concesse dal 23/03/2021 al 31/12/2021 non è richiesto il requisito delle 30 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi.

Sono richiesti solo:

- a) stato di disoccupazione involontaria
- b) 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni

### **Art. 38 decreto legge n. 73/2021 (sostegni bis)**

Per le prestazioni di disoccupazione naspi, in pagamento dal 01/06/2021 al 31/12/2021 non viene applicata la riduzione del 3% per ogni mese a decorrere dal 4° mese di fruizione



Il **Centro Servizi** dell'Associazione mette a Tua disposizione le seguenti attività:

1. **ELABORAZIONE PAGHE:** l'assistenza sartoriale di sempre, a prezzo ribassato.
2. **CORSI DI FORMAZIONE:** qualificati, per ogni esigenza, al passo con le nuove richieste di titolari e lavoratori.
3. **CLASSIFICA** alberghiera e pratiche di **VARIAZIONE** del periodo di apertura.
4. **Incontro DOMANDA/OFFERTA** di lavoro, in collaborazione con EBT: rapido e personalizzato.
5. **CONSULENZA SPECIFICA:** nuove, reali e concrete possibilità di interagire con professionisti qualificati per ogni tua esigenza e nella comodità della nostra sede.

045/6270505 | [servizi@ugav.it](mailto:servizi@ugav.it)